

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

- Provincia di Treviso -

Prot. n.

Convenzione per la concessione in gestione della palestra comunale "M. Hack" di via Roma, per il periodo 01.01.2017/31.12.2019.

-----Tra-----

-

il Comune di Mogliano Veneto, Piazza Caduti 8 (c.f. 00565860269), qui rappresentato dal Dirigente Dott. Roberto Comis, domiciliato presso la sede municipale, la quale dichiara di intervenire nel presente atto in forza di quanto stabilito dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e per dare esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19/12/2013 e alla determinazione dirigenziale n. ___ del ___/___/___.

-----e-----

-

il Sig. Sergio Visentin, nato a Mogliano Veneto il 31.10.1951 e residente in Mogliano Veneto, via Torino n. 14 il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore del Centro Ricreativo Culturale Sportivo Ovest-Ghetto (nel prosieguo indicato come "concessionario"), con sede in Mogliano Veneto, Via Torino n. 1/b (C.F. 94017890263), e quindi in nome, per conto e nell'interesse della stessa.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la concessione in gestione della palestra comunale annessa alla scuola secondaria di primo grado "M. Hack" di via Roma con i locali ausiliari annessi, per lo svolgimento delle attività sportive come da piano di gestione approvato dalla Giunta Comunale. La concessione riguarda la gestione degli spazi concessi in uso agli utilizzatori della palestra nella fascia oraria giornaliera 17.00/22.30, dal lunedì al venerdì (calendario settimanale), da ottobre a maggio (anno sportivo), per la pratica delle discipline sportive compatibili con l'assetto strutturale della palestra concessa.

Il gestore, prende in carico la palestra nello stato di fatto perfettamente conosciuto dallo stesso

Art. 2 – Uso dell'impianto

Il Gestore dovrà far utilizzare l'impianto solo per le attività sportive assegnate dall'Amministrazione comunale nel rispetto dei criteri per l'uso delle palestre approvato dalla Giunta Comunale, delle norme di sicurezza, di igiene e delle disposizioni di legge vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'impianto medesimo.

Art. 3 – Durata

La durata della convenzione è fissata in anni tre (3) a decorrere dal 01/01/2017.

Alla scadenza della presente convenzione, il 31/12/2019, il Gestore è tenuto alla riconsegna della palestra e dei locali di servizio liberi da persone o cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e

senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione delle stesse.

Art. 4 – Oneri del gestore

Sono a carico del Gestore i seguenti oneri:

- a) effettuare gli interventi di pulizia della palestra, degli spogliatoi, dei servizi nonché delle aree esterne che consentono l'accesso alla medesima;
- b) garantire l'apertura e chiusura della palestra nei periodi e nella fascia oraria giornaliera indicati al precedente art. 1 e occasionalmente, per utilizzi straordinari, nei giorni prefestivi e festivi previo accordo con il gestore;
- c) garantire la custodia, la guardiania e la sorveglianza della palestra e dei locali annessi sempre nell'ambito dei calendari ordinari giornaliero, settimanale e annuale di cui all'art. 1;
- d) consentire l'utilizzo della palestra da parte di utilizzatori terzi secondo il calendario stabilito dall'Amministrazione comunale e comunicato al gestore;
- e) vigilare affinché nella palestra oggetto della presente convenzione non si svolgano attività e manifestazioni non autorizzate;
- f) provvedere al controllo dell'efficienza della palestra dando tempestiva comunicazione all'Amministrazione in caso di guasti, anomalie o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità dei fruitori;

- g) restituire la propria funzionalità alla palestra al termine delle attività sportive in modo da non pregiudicare le attività scolastiche;
- h) effettuare tempestivamente gli interventi di minuta manutenzione (dipinture spogliatoi, sostituzione corpi illuminanti - entro i tre metri di altezza dal pavimento - piccole riparazioni) così come previsto nella Delibera di Consiglio Comunale n. 59/2013;
- i) presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, all'Amministrazione Comunale relazione annuale sulla gestione della palestra unitamente al bilancio del concessionario riferito al consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario.

Art. 5 – Oneri dell'Amministrazione comunale

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della palestra e delle attrezzature sportive in essa installate, con esclusione di quelli a carico del gestore, come previsto dal precedente art. 4;
- b) i consumi di energia elettrica, acqua e le spese di riscaldamento e il servizio antincendio, i cui contratti rimangono intestati all'Amministrazione comunale;
- c) adeguamento alle norme di sicurezza delle strutture sportive, degli immobili e relative attrezzature installate, degli impianti tecnologici nonché l'assolvimento degli obblighi riguardanti la prevenzione incendi;

- d) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione per gli interventi da eseguire sopra i tre (3) metri di altezza da terra;
- e) conduzione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, della centrale termica;
- f) manutenzione periodica degli estintori e di ogni altro dispositivo antincendio eventualmente presente all'interno dell'impianto sportivo;
- g) ogni onere derivante dall'uso non corretto dell'impianto sportivo in occasione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale stessa;
- h) l'erogazione di un corrispettivo annuo come prestazione di servizi di euro 9.000,00 (*novemila/00*) oltre all'I.V.A. di legge, a fronte di emissione di regolare fattura;

Art. 6 – Responsabilità

Ogni Associazione sportiva autorizzata all'uso dall'Amministrazione comunale è responsabile della propria attività sportiva che deve essere svolta alla costante presenza di un proprio incaricato, sollevando il gestore da ogni responsabilità.

Il gestore dovrà garantire l'apertura e la chiusura della palestra secondo le indicazioni di cui all'art. 1, verificandone il corretto funzionamento e la fruibilità in sicurezza, ritenendosi esonerato dalla responsabilità in ordine a qualsiasi accadimento possa interessare gli utilizzatori terzi derivante dalla pratica sportiva, dall'uso non corretto delle attrezzature sportive presenti nella palestra o da qualsiasi altro

comportamento scorretto compiuto in violazione dei "Criteri d'uso della palestre comunali".

Il gestore è tenuto, per gli obblighi di sua competenza, a stipulare, con oneri a suo carico, polizze assicurative con Compagnie o Società primarie per la copertura di responsabilità civile verso terzi. Copia della polizza deve essere trasmessa all'Amministrazione comunale.

Art. 7 – Inadempimento del gestore

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune di Mogliano Veneto potrà dichiarare la decadenza del gestore con effetto immediato, ed eventualmente esperire azioni per il risarcimento dei danni causati.

Art. 8 – Disposizioni generali e finali

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, sono a carico del gestore.

Letto, firmato e sottoscritto

Mogliano Veneto, li 19-12-2016

Il Gestore

L'Amministrazione comunale

C.R.C.S. Ovest-Ghetto

Il Dirigente

(Sergio Visentin)

(Dott. Roberto Cornis)

